

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1077 del 22.12.2007

Oggetto: “Ratifica dell’Accordo per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate aperte al pubblico di materiale oggetto di assistenza integrativa”.

ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE APERTE AL PUBBLICO DI MATERIALE OGGETTO DI ASSISTENZA INTEGRATIVA TRA

LA REGIONE LAZIO rappresentata dall’ Assessore alla Sanità dott. Augusto BATTAGLIA
LA FEDERFARMA LAZIO rappresentata dal Presidente dell’Unione Regionale dott. Franco
CAPRINO.

LE FARMACIE COMUNALI rappresentate da Confservizi Lazio nella persona del dott. Maurizio
PICA.

PREMESSO

Che in regime di assistenza integrativa regionale, sono forniti per il tramite delle farmacie aperte al pubblico della regione, agli utenti aventi diritto, dispositivi diagnostici, prodotti alimentari ad IRC in trattamento conservativo, siringhe per insulina ed altro materiale per il trattamento del diabete, materiale di medicazione, ausili per pazienti stomizzati;

Che dette farmacie applicano, ai fini del rimborso di tali dispositivi a carico del SSR, i prezzi al pubblico rilevati dalle fustelle;

Che la Regione Lazio ha invitato le Aziende USL ad attivare la distribuzione in forma diretta dei materiali sopra menzionati;

Che la regione Lazio ha siglato in data 2 maggio 2006 un Accordo con Federfarma Lazio per l’erogazione di alcuni farmaci del PHT secondo la modalità di distribuzione “per conto”, e che tale Accordo prevede la possibilità di addivenire ad intese anche per quanto riguarda la distribuzione agli assistiti dei prodotti di assistenza integrativa.

Che nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 27 febbraio 2007, attuativa del piano di rientro della Regione Lazio approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12 febbraio 2007, viene ribadita l’intenzione di siglare un accordo tra le parti per la distribuzione tramite le farmacie territoriali convenzionate del materiale e dei dispositivi diagnostici per il trattamento del diabete elencati nell’Allegato A al fine di contenere la spesa per tali prodotti;

Che le farmacie convenzionate sono disposte ad applicare al materiale ed ai dispositivi diagnostici sopra citati i prezzi di rimborso concordati con la Regione tramite tale accordo;

Che le Farmacie inoltre applicheranno le fustelle adesive di tutti i prodotti erogati in regime di Assistenza Integrativa, compresi i materiali di medicazione, ove cio’ non comporti deterioramento del contenuto;

Che le Aziende USL Capofila provvederanno al rimborso, tramite Distinta Contabile Riepilogativa, delle prestazioni di Assistenza Integrativa dei dispositivi sopra menzionati, secondo le tariffe concordate e solo in presenza delle relative fustelle adesive comprovanti l’effettiva erogazione del prodotto prescritto;

Che la regione Lazio, per il tramite delle singole ASL, sospenderà definitivamente in ogni distretto la distribuzione diretta dei dispositivi medici e diagnostici a pazienti affetti da diabete.

Che l’accordo in argomento non è in contrasto con le normative vigenti e di riferimento;

Che le farmacie convenzionate garantiranno una distribuzione qualificata, continua e capillare;

Che attraverso le modalità già previste ed attuate dalle farmacie per il controllo della spesa farmaceutica, verranno forniti alla Regione i dati completi, sia in volumi che in valore di spesa, tali

che in ogni momento sarà possibile effettuare rapidamente e in maniera certa ricognizioni appropriate, univoche e attendibili in tutta la Regione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Impegni delle parti

La Regione Lazio si impegna affinché cessi la distribuzione diretta da parte di tutte le Aziende U.S.L. del materiale oggetto di assistenza integrativa di cui alle premesse [indicato nell' Allegato A] entro sessanta giorni dalla data di ratifica del presente accordo in modo tale da permettere lo smaltimento delle scorte; solo da tale data saranno operanti i prezzi concordati.

I direttori generali delle Aziende U.S.L. riceveranno ed emaneranno disposizioni scritte e vincolanti al rispetto di tale accordo, da notificare per conoscenza alle parti firmatarie.

La regione si impegna a garantire la comunicazione delle modalità e dei tempi relativi all'applicazione di tale accordo a tutti i medici di base, a tutti i centri specialistici, a tutte le ASL e alle associazioni di malati interessate.

Le Aziende U.S.L. si impegnano ad esaurire entro i sessanta giorni stabiliti le proprie scorte e a comunicare alla Regione, ove già avviata, l'interruzione della distribuzione diretta dei prodotti oggetto di tale Accordo.

Verranno applicate a tutte le forniture i prezzi di cui all' Allegato "A", che costituisce parte integrante del presente accordo.

La regione informerà di tale protocollo tutte le farmacie non aderenti a Federfarma-Lazio.

La regione si impegna a non porre in essere, né direttamente né tramite le Asl, alcun diverso accordo distributivo per tali dispositivi con altri soggetti.

Condizione vincolante per l'applicazione dell'accordo è che questo sia attuato e rispettato da tutte le Asi. pena la sua decadenza.

Federfarma da parte sua si impegna ad informare del presente accordo tutte le farmacie ad essa aderenti.

Le farmacie si impegnano a verificare che le prescrizioni del materiale in oggetto siano effettuate in conformità a quanto previsto dal presente accordo e ad applicare sulla ricetta SSN le fustelle di tutti i prodotti erogati in regime di assistenza integrativa, esclusi i prodotti ove ciò comporti deterioramento al contenuto in conseguenza del danneggiamento dell'involucro primario;

Le farmacie si impegnano ad applicare i prezzi di cui all' Allegato "A", a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà ufficialmente notificata a Federfarma l'avvenuta cessazione della distribuzione diretta in tutti i distretti di tutte le Asl della Regione; fino a tale data i prezzi applicati sono i prezzi di listino consigliati dalla ditta produttrice eccetto nelle province di Viterbo e Frosinone, ossia laddove sono in essere accordi precedenti.

2) Contenuto e modalità operative dell'accordo

I centri diabetologici e i diabetologi operanti nelle strutture pubbliche redigono il piano prescrittivi del materiale di cui all'allegato "A" per un periodo massimo di un anno.

Tale piano viene autorizzato da Servizio Farmaceutico delle ASL di competenza territoriale. Il piano autorizzato viene consegnato, a cura del paziente, al medico di base che effettua la prescrizione per un periodo massimo di tre mesi nel rispetto del piano suddetto sul ricettario SSN di cui al DM 18-5-2004.

La prescrizione del materiale di cui all'Allegato "A" deve essere redatta da un medico che opera in una struttura di diabetologia, pubblica o convenzionata, sul ricettario SSN di cui al DM 18-5-2004.

I centri di diabetologia, i diabetologi operanti nelle strutture pubbliche ed i medici di medicina generale in convenzione, all'atto di rilasciare le prescrizioni, informano gli assistiti dei contenuti del presente accordo.

La ricetta può essere spedita in tutte le farmacie pubbliche e private della regione. Da parte dell'assistito non sono previste quote di partecipazione.

Al fine di non creare disagi al paziente, qualora il prodotto sia mancante nel ciclo distributivo ovvero sia cessata la sua produzione, al momento dell'erogazione dei prodotti la farmacia può sostituire il dispositivo con altro analogo, previa comunicazione ai centri autorizzativi competenti per territorio.

In relazione ai vincoli imposti dal confezionamento primario che non può essere modificato né manomesso, per salvaguardare l'interesse del paziente è ammessa la dispensazione di quantitativi eccedenti la prescrizione e se ne garantisce il rimborso alla farmacia.

Per i prodotti non inclusi nell'Allegato "A" rimangono applicate le modalità di prescrizione ed erogazione attualmente in vigore.

Lo smaltimento delle scorte dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente DGR.

3) Tavolo tecnico paritetico

E' istituito un tavolo tecnico paritetico presieduto dal Dirigente Regionale dell'Area Programmazione Qualità, composto da tre membri di federfarma e tre membri designati dalla regione per la risoluzione di ogni problematica pertinente;

il tavolo dovrà riunirsi con cadenza almeno semestrale in ordine alla revisione prezzi ed ogni qualvolta vengano messi in commercio nuovi dispositivi; nelle more di tali riunioni, i nuovi dispositivi da includere nell'Allegato "A" verranno erogati dalle farmacie convenzionate al prezzo riportato dal listino proposto dalle aziende

4) Controversie e risoluzione dell'accordo

Entrambe le parti si riservano il diritto di recedere con decorrenza immediata qualora siano state disattese le condizioni previste dal presente accordo.

Eventuali controversie in merito all'applicazione di quanto concordato saranno oggetto di valutazione da parte delle commissioni aziendali farmaceutiche di cui al DPR 371/98.

L'accordo ha validità annuale, rinnovabile tacitamente se non sorgono obiezioni dalla commissione paritetica, sarà pubblicato sul B.U.R. e sul sito della regione Lazio

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari nonché di provvedimenti amministrativi, sia nazionali che regionali, incidenti sul contenuto dell'accordo, lo stesso dovrà essere opportunamente modificato ed integrato.